

# Direzione Legislazione Opere Pubbliche

## Principali novità normative e giurisprudenziali

18 maggio 2026 – 22 maggio 2026

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

\*\*\*\*\*

### **QUALIFICAZIONE SOA: IL MIT CHIARISCE IL REQUISITO DELLA CIFRA D’AFFARI NEGLI APPALTI DI MAGGIORE IMPORTO**

Con il parere n. 4207/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, relativo al requisito della cifra d’affari richiesto agli operatori economici qualificati in classifica VIII per la partecipazione ad appalti di importo superiore a euro 20.658.000.

In particolare, il quesito ha riguardato la corretta individuazione del parametro cui riportare il requisito della cifra d’affari pari a 2,5 volte l’importo dell’appalto, chiedendo se esso debba essere riferito esclusivamente alle categorie per le quali è richiesta la classifica VIII oppure all’intero importo posto a base di gara.

Nel parere, il Ministero ha richiamato quanto previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari ottenuta mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara.

Il MIT ha inoltre richiamato la sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 386 del 2024, nella quale si afferma che la classifica VIII costituisce lo scaglione più elevato del sistema di qualificazione SOA, senza tuttavia esaurire la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico, permanendo in capo alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere nella lex specialis ulteriori requisiti relativi alla cifra d’affari.

Alla luce di tali considerazioni, il Ministero ha concluso che il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 deve essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali è richiesta la classifica VIII.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **MIT: INDICAZIONI SUL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI**

Con il parere n. 4181/2026, il MIT si è pronunciato in merito al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se l'autorizzazione al subappalto debba essere rilasciata dal RUP ovvero dal dirigente della stazione appaltante su proposta del RUP.

Nel parere, il Ministero ha evidenziato che la norma prevede genericamente che il subappalto sia autorizzato dalla "stazione appaltante", senza individuare puntualmente il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione. Secondo il MIT, tale formulazione lascia intendere che l'autorizzazione debba essere adottata da un dirigente, quale organo di vertice della stazione appaltante dotato dei poteri necessari per impegnarla all'esterno.

È stato inoltre precisato che l'autorizzazione al subappalto può essere rilasciata anche dal RUP qualora questi rivesta la qualifica dirigenziale e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all'esterno.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **APPALTI PUBBLICI: L'ANAC RICHIAMA IL DIVIETO DI ESTERNALIZZARE LA VERIFICA DEI REQUISITI**

Con la Delibera n. 116/2026, l'ANAC ha esaminato gli esiti di un'attività ispettiva relativa all'affidamento a soggetti esterni del servizio di verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici nell'ambito delle procedure di gara.

Nel provvedimento l'Autorità ha chiarito che la verifica dei requisiti – comprensiva sia dell'acquisizione documentale sia della successiva valutazione – costituisce attività riservata alla stazione appaltante e non può essere delegata a operatori economici privati, in quanto espressione dell'attività provvedimentale connessa alla gestione degli affidamenti pubblici.

La delibera richiama il quadro normativo delineato dal Codice dei contratti, con particolare riferimento alle disposizioni che attribuiscono al RUP e alla stazione appaltante la competenza in materia di verifica dei requisiti, nonché agli obblighi relativi all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e della BDNCP per l'acquisizione e il controllo delle informazioni necessarie.

L'ANAC ha inoltre evidenziato che l'evoluzione del FVOE 2.0 garantisce un elevato livello di interoperabilità con le banche dati pubbliche, riducendo significativamente le criticità organizzative che avevano favorito il ricorso all'esternalizzazione delle attività di verifica.

Nel corso dell'istruttoria sono emerse ulteriori criticità relative alla gestione delle procedure di affidamento, agli obblighi di pubblicità e trasparenza, all'alimentazione della BDNCP e all'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale.

Alla luce delle risultanze ispettive, l'Autorità ha ritenuto non conforme al quadro normativo vigente l'esternalizzazione di tali attività e ha invitato il soggetto interessato ad adottare gli opportuni accorgimenti, raccomandando il rafforzamento delle competenze

interne in materia di procurement e il corretto adempimento degli obblighi informativi e di trasparenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **NUOVI BANDI TIPO ANAC: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE GLI AGGIORNAMENTI AL CODICE DEI CONTRATTI**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, ANAC ha completato l'aggiornamento dei bandi tipo collegati all'attuazione del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024).

I provvedimenti (Delibere nn. 148/2026 e 153/2026) riguardano l'aggiornamento del Bando tipo n. 1 per servizi e forniture e l'approvazione del nuovo Bando tipo n. 2 relativo ai servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia dal 30 maggio 2026 e comporteranno l'adeguamento di disciplinari, modulistica e documentazione di gara al nuovo quadro normativo e al sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

**Il Bando tipo n. 1** introduce aggiornamenti in materia di interoperabilità con le piattaforme digitali di approvvigionamento, accesso agli atti, revisione prezzi, inversione procedimentale e utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle procedure di gara, recependo inoltre le modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2024.

**Il nuovo Bando tipo n. 2** disciplina invece le procedure relative ai servizi di architettura e ingegneria, regolando profili concernenti BIM, equo compenso, requisiti professionali, revisione prezzi, subappalto specialistico e dichiarazioni relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella predisposizione delle offerte.

Secondo l'Autorità, i nuovi schemi sono finalizzati a favorire una maggiore uniformità nella predisposizione delle gare, ridurre le incertezze interpretative e accompagnare il processo di digitalizzazione delle procedure di affidamento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibere ([Bando Tipo n. 1](#); [Bando Tipo n. 2](#))

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

\*\*\* \*\*

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17/04/2026, N. 3059**

Con la sentenza n. 3059/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento alla rilevanza delle referenze relative alle attività di progettazione, alla portata dell'illecito professionale di cui all'art. 98 e all'ambito applicativo del soccorso istruttorio previsto dall'art. 101.

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere infrastrutturali. Un concorrente ha impugnato l'aggiudicazione deducendo l'insussistenza, in capo al raggruppamento aggiudicatario, dei requisiti di capacità tecnica previsti dal disciplinare ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, contestando in particolare la validità delle referenze prodotte dal progettista indicato in gara e la riconducibilità delle attività svolte alle prestazioni richieste dalla lex specialis.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che le attività di riprogettazione e progettazione strutturale documentate fossero riconducibili alle prestazioni richieste dal disciplinare e che la documentazione prodotta in giudizio avesse funzione meramente integrativa e confermativa di requisiti già posseduti al momento della partecipazione alla gara, senza determinare violazioni del principio di parità di trattamento né delle regole sul soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando tale decisione e precisando che l'art. 98 del d.lgs. 36/2023 attribuisce rilevanza escludente alle omissioni o non veridicità dichiarative soltanto nei casi previsti dal comma 3, lett. b), vale a dire quando le informazioni false o fuorvianti siano suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine all'esclusione, alla selezione o all'aggiudicazione e siano sorrette dal dolo specifico richiesto dalla norma. In assenza di tali presupposti, le dichiarazioni inesatte o incomplete non determinano automaticamente l'esclusione, potendo al più rilevare ai fini della valutazione della gravità dell'illecito professionale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che il disciplinare richiedeva genericamente lo svolgimento di attività analoghe, senza imporre che le stesse consistessero necessariamente nella progettazione definitiva o esecutiva integrale dell'opera. Pertanto, anche le attività di riprogettazione strutturale, riprogettazione esecutiva e progettazione costruttiva potevano essere utilmente valorizzate ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal punto 6.1.3 del disciplinare.

Quanto alla documentazione prodotta in giudizio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la produzione documentale integrativa, rilevando che essa aveva natura meramente confermativa di requisiti già esistenti al momento della presentazione dell'offerta e non comportava l'integrazione postuma di requisiti mancanti. La sentenza richiama, in tale prospettiva, l'art. 101, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 36/2023, che consente la sanabilità delle omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e della documentazione amministrativa, con esclusione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica.

Il Consiglio di Stato ha infine escluso l'applicabilità dell'art. 66, comma 2, del d.lgs. 36/2023, rilevando che il requisito esperienziale era stato maturato direttamente dalla società incaricata della progettazione attraverso un contratto dalla stessa stipulato e non mediante la spendita di esperienze professionali maturate individualmente dai propri amministratori o dipendenti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

#### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 04/05/2026, N. 3462**

Con l'ordinanza n. 3462/2026, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla disciplina applicabile agli incarichi legali affidati dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'obbligo di acquisizione del CIG e di versamento del contributo ANAC anche per i servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità aveva confermato, per gli incarichi di patrocinio legale esterno, l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara e di contribuzione in favore dell'ANAC. Il ricorso contestava l'applicazione agli incarichi legali dei principi di accesso al mercato desunti dagli artt. 3, 13 e 56 del d.lgs. 36/2023, nonché la sottoposizione degli stessi alla vigilanza dell'ANAC ai sensi dell'art. 222 del medesimo decreto e agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

In primo grado il TAR Lazio ha respinto il ricorso, affermando che l'esclusione prevista dall'art. 56 del d.lgs. 36/2023 riguarda le sole procedure di evidenza pubblica e non esclude la natura pubblicistica del contratto avente ad oggetto servizi legali. Il TAR ha distinto tra incarichi occasionali e servizi legali continuativi svolti in forma organizzata, rilevando che, nel primo caso, trova applicazione l'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/2023, con il conseguente rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e non discriminazione di cui all'art. 3 del codice, mentre, nel secondo caso, si applica il regime "alleggerito" previsto dall'art. 127 del codice dei contratti pubblici. La sentenza ha inoltre ritenuto legittimi gli obblighi di acquisizione del CIG e di contribuzione ANAC, in quanto connessi rispettivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla vigilanza sui contratti esclusi.

Il Consiglio di Stato, investito dell'appello, ha esaminato le censure relative alla qualificazione degli incarichi legali, alla compatibilità della disciplina interna con l'art. 10 della direttiva 2014/24/UE e al dedotto contrasto con il divieto di gold plating.

In particolare, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo derivante dagli artt. 3, 13, 56 e 222 del d.lgs. 36/2023, evidenziando come il legislatore nazionale abbia previsto, anche per i contratti esclusi, l'applicazione dei principi di accesso al mercato e di concorrenzialità minima, mediante procedure semplificate fondate su interpellati, short list, criteri di rotazione e possibilità residuale di affidamento diretto.

Il Collegio ha inoltre richiamato la Comunicazione interpretativa della Commissione europea C-179/02 del 1° agosto 2006 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, osservando che l'esclusione dei servizi legali dalle direttive sugli appalti riguarda le regole di aggiudicazione in senso stretto, ma non necessariamente i principi generali del Trattato UE in materia di concorrenza, trasparenza e proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di contribuzione ANAC perseguono finalità di prevenzione della corruzione, contrasto alle infiltrazioni criminali e controllo sull'imparzialità degli affidamenti.

Ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione della teoria dell'atto chiaro, il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando quesiti sulla compatibilità degli artt. 3, 13, comma 5, e 56 del d.lgs. 36/2023 con gli artt. 49 e 56 TFUE, con il principio di proporzionalità e con l'art. 10 della direttiva 2014/24/UE, nonché sulla compatibilità con il diritto unionale degli obblighi di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo ANAC previsti, rispettivamente, dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e dall'art. 222 del d.lgs. 36/2023. Il giudizio è stato conseguentemente sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia UE.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*